



STUDI COLLEGATI
LINKED LAW FIRMS

Newsletter n. 7/2022

Riforma “Cartabia” del processo penale: effetti sui reati tributari.

Il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della Legge-delega 27 settembre 2021, n. 134 (riforma “Cartabia”), contiene disposizioni dirette a garantire una maggiore efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

L’entrata in vigore del decreto, inizialmente prevista per il 1° novembre 2022, è stata posticipata (dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162) al 31 dicembre 2022.

La riforma apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché alle leggi speciali, ed introduce novità che interessano anche i reati tributari ed i relativi processi.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.)

Introduzione della facoltà per il giudice di applicare:

- la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a 4 anni;
- il lavoro di pubblica utilità sostitutivo in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a 3 anni;
- la pena pecuniaria sostitutiva in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiore a 1 anno¹.

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas

¹ Le suddette pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, dal Capo III della L. 689/1981.



Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.)

Può essere esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena (non più, dunque, per i soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni).

L'ampliamento del campo di operatività dell'istituto ne consente l'applicazione anche ad ulteriori reati tributari in precedenza esclusi, quali ad esempio la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2), nelle ipotesi di cui al comma 1² (purché verificatesi prima dell'entrata in vigore del D.L. 124/2019) ed al comma 2-*bis*³, nonché l'emissione di fatture false (art. 8), nelle fattispecie di cui al comma 1⁴ (purché, analogamente a quanto avviene in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta, verificatesi prima dell'entrata in vigore del D.L. 124/2019) ed in quelle di cui al comma 2-*bis*⁵. Nelle ipotesi di reato di cui agli artt. 2 e 8 verificatesi prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, dunque, può escludersi la punibilità per particolare tenuità del fatto.

Altra novità è l'introduzione di un ulteriore criterio ai fini della valutazione relativa alla particolare tenuità del fatto, ulteriore rispetto alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, costituito dalla condotta

² Il comma 1 dell'art. 2, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del D.L. 124/2019, prevedeva che *“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”*.

³ *“Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”*.

⁴ Il comma 1 dell'art. 8, prima dell'entrata in vigore del D.L. 124/2019, sanciva che *“E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*.

⁵ *“Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”*.



sussequente al reato. In relazione ai processi penal-tributari, dunque, può ritenersi che la definizione delle controversie con l'Amministrazione finanziaria e il versamento dei tributi (con relative sanzioni ed interessi) integri circostanza determinante per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto.

Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazioni agli effetti della pena pecuniaria (art. 133-bis c.p.)

Le condizioni patrimoniali del reo sono inserite tra i criteri che il giudice deve considerare - nei casi in cui ritenga la misura massima inefficace o la misura minima eccessivamente gravosa - ai fini della determinazione della multa o dell'ammenda, nonché tra i criteri per aumentare o diminuire gli importi delle multe e delle ammende stabiliti *ex lege*.

Giudizio abbreviato (Libro VI – Titolo I c.p.p.)

Tra le misure dirette a favorire il ricorso ai riti speciali e, dunque, la deflazione del contenzioso penale, vi è l'inserimento, nell'art. 442 c.p.p., del comma 2-bis, ai sensi del quale quando né l'imputato né il suo difensore hanno impugnato la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di 1/6 dal giudice dell'esecuzione.

Inoltre, tra i presupposti del giudizio abbreviato, in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che deve essere necessaria ai fini della decisione è stata introdotta la circostanza secondo cui *“il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale”*.

Applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. “patteggiamento”, Libro VI – Titolo II c.p.p.)



Nella stessa prospettiva consistente nell'intensificazione dei meccanismi premiali connessi ai riti speciali, la riforma in oggetto ha previsto che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), l'imputato ed il P.M. possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, e di non ordinare la confisca facoltativa ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o ad un importo determinato.

È inoltre sostituito il previgente comma 1-*bis* dell'art. 445 il quale, nella nuova formulazione, prevede che la sentenza con cui è applicata la pena su richiesta delle parti, anche se pronunciata in seguito al dibattimento, sia priva di efficacia e non possa essere utilizzata ai fini probatori nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile⁶.

Quanto ai reati tributari tali modifiche non incidono sul requisito, necessario ai fini dell'accesso al patteggiamento, del pagamento del debito tributario, delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Procedimento per decreto (Libro VI – Titolo V c.p.p.)

Sempre nella prospettiva di incentivare l'accesso ai riti alternativi ai fini della deflazione del contenzioso penale, nel comma 1 dell'art. 460, relativo ai requisiti del decreto di condanna, è stata aggiunta la lett. h-ter). Tra i contenuti del suddetto decreto deve essere compreso l'avviso che l'imputato potrà beneficiare di una riduzione di 1/5 della pena pecuniaria irrogata qualora, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto effettui il pagamento della pena (ridotta) e rinunci all'opposizione.

Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-*bis* c.p.p.)

⁶ “...la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi...”.



È inserito nel c.p.p., dalla stessa Legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, l'art 344-bis, con il quale sono stati introdotte, anche in relazione al processo penal-tributario, nuove disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi d'impugnazione. Costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione del giudizio d'appello entro il termine di due anni, nonché la mancata definizione del giudizio di Cassazione nel termine di un anno. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chieda la prosecuzione del processo.

La sentenza di improcedibilità dell'azione penale, tuttavia, non costituisce una pronuncia sul merito e l'Amministrazione tributaria può di conseguenza far valere le proprie pretese fiscali nonostante la controversia sia stata dichiarata improcedibile in sede penale.

Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale (art. 3-bis norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p.)

È introdotto, tra le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., l'art. 3-bis, ai sensi del quale il P.M., nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale, è tenuto a conformarsi a criteri oggettivi di priorità⁷.

a cura di

Lorenzo Mastromattei e Giovanni Moschetti

⁷ Contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.